



N. 1519-A

Relazione orale
Relatore RASTRELLI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 17 novembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste

e dal Ministro della giustizia

di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*

con il Ministro della difesa

con il Ministro per gli affari europei, il PNRR

e le politiche di coesione

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Emendamenti esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-quater) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-sexies e 517-septies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-octies e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-novies.».

1.2 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-quater) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-novies.».

1.3

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali) - Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-bis. - (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-ter. - (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-quater. - (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in depo-

sito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-bis. - (*Disastro sanitario*) - Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-ter. - (*Disposizioni comuni*) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter e 445-bis importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato com-

messo. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Quando alcuno dei fatti previsti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».

1.4

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000».

1.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.1) sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

1.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al fine di trarne profitto» con le seguenti: «al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo».

1.7

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), dopo le parole: «detiene per la vendita» inserire la seguente: «somministra».

1.8

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.2, al capoverso, dopo la parola: «circolazione» inserire le seguenti: «i medesimi».

1.9

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), sostituire le parole: «la cui indicazione geografica o» con le seguenti: «i cui segni di indicazione geografica o di».

1.10

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 1), capoverso 1.2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.11

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.12

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies» sopprimere le parole: «introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, ».

1.13

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies» sopprimere le parole: «, trasporta».

1.14

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies» dopo la parola: «trasporta,» inserire le seguenti: «detiene per vendere, offre o».

1.15

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies» sopprimere le parole: «acque e bevande».

1.16

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,» con le seguenti: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;*

b) *sostituire le parole: «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000», con le seguenti: «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».*

1.17

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 2), capoverso «Art. 517-sexies», sostituire le parole: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,», con le seguenti: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono».

1.18

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 2), capoverso «Art. 517-sexies», sostituire le parole: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità», con le seguenti: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

1.19

RAPANI, SISLER, SALLEMI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», dopo le parole: «che sa essere» sopprimere le seguenti: «non genuini o,».

1.20

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-sexies - (Frode alimentare)», sostituire la parola: «diversi» con le seguenti: «sostanzialmente difformi», e le parole: «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000» con le seguenti: «con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000».

1.21 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies.», aggiungere dopo le parole: "al fine" le seguenti: "di indurre in errore il compratore e" e, in fine il seguente comma: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore eco-

nomico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»

1.22 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies.», aggiungere dopo le parole: "al fine" le seguenti: "di indurre in errore il compratore e" e, in fine il seguente comma: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»

1.23

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art. 517-septies» sopprimere le parole: «al fine di trarne profitto».

1.24

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies» sopprimere le parole: «acque e bevande».

1.25

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies», dopo la parola: «compratore» inserire le seguenti: «o il consumatore».

1.26

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies», dopo la parola: «telematiche» inserire le seguenti: «ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea».

1.27

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-septies - (Commercio di alimenti con segni mendaci)», sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» con le seguenti: «con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000».

1.28

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies».

1.29

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies».

1.30

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies», al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: «protette dalle norme vigenti».

1.31

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-octies», secondo comma, sopprimere il numero 3).

1.32 (testo 2)

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI, CAMPIONE

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-octies. - (Circostanze aggravanti)», al numero 3) sopprimere le parole: «del grado di nocività o», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oggetto dell'illecito» e sostituire la rubrica con la seguente: «(Pena accessoria e circostanze aggravanti).»

1.33 (testo 2)

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: «3-bis) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione».

1.34 (testo 2)

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 517-octies - (Circostanze aggravanti)», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.»;

b) il capoverso «Art. 517-novies - (Agropirateria)» è soppresso.

Conseguentemente le parole: «articolo 517-novies», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al comma 1, lettera e), n. 2, capoverso «Art. 518.1 - (Ulteriori pene accessorie)», sostituire le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 517-novies» con le seguenti: «nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma.».

1.35

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-novies», primo comma, sostituire le parole: «l'allestimento di mezzi e» con le parole: «la predisposizione di una organizzazione aziendale per l'esercizio di»

1.36

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «Art. 517-novies», dopo le parole: «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» inserire le seguenti: «, nonché con la pianificazione di canali di approvvigionamento e distribuzione continuativi funzionali alla reiterazione dei fatti».

1.37

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «Art. 517-novies», dopo le parole: «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» inserire le seguenti: «, nonché con accordi tra più persone che prevedano la ripetizione programmata dalla condotta».

1.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «Art. 517-novies», dopo le parole: « anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti

digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti*: «, nonché con strutture e procedure stabilmente predisposte».

1.39

LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-novies», sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».

1.40

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-novies» sostituire la rubrica con la seguente: «(Frode agroalimentare organizzata)».

1.41

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «Art. 518.1.» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole: «attività imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato»;*

b) *al numero 2), dopo le parole: «attività imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato».*

1.42

SISLER, RASTRELLI, CAMPIONE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-sexies del codice penale l'omesso utilizzo della designazio-

ne «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.43

ZANETTIN

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-sexies del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.44

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-sexies del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.45

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Sopprimere il comma 2.

1.46 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, le parole: «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma.»

Art. 2

2.1

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.».

2.2 (testo 2)

RAPANI, SISLER, SALLEMI, CAMPIONE

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-quater», comma 1, sostituire le parole: «può disporre», con le seguenti: «dispone» e sopprimere le parole: «su loro richiesta,».

2.3 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-quater», comma 1, sostituire le parole: «può disporre», con le seguenti: «dispone» e sopprimere le parole: «su loro richiesta,».

2.4 (testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-quater», comma 1, sostituire le parole: «può disporre», con le seguenti: «dispone» e sopprimere le parole: «su loro richiesta,».

2.5 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-quater», comma 1, sostituire le parole: «può disporre», con le seguenti: «dispone» e sopprimere le parole: «su loro richiesta,».

2.6 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.7 (testo 2)

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.8 (testo 2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.9

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «517-septies» inserire la seguente: «517-novies».

2.10

LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «517-septies» inserire la seguente: «517-novies».

2.11 (testo 2)

POGLIESE, CAMPIONE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f) dopo le parole «non evitabile», sono inserite le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».

2.12

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».

2.13

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.14

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.16

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

2.17

DURNWALDER, PATTON

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare) - 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli organizzativi di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Per gli enti che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo possono essere affidate anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità;

b) all'articolo 25-bis.1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «517-sexies e 517-septies»;

- 3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;
- 4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».
-

2.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. all'articolo 25-*bis*.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

5) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

2.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa,

esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inedoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-ter. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia

temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

d) gli articoli 12-ter e 12-quater sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 12-ter. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa

da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

e) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*nonies* sono abrogati.

Art. 5

5.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sostanze alimentari», aggiungere le seguenti: «così come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002».

5.0.1 (testo 2)

DE CARLO, RASTRELLI, CAMPIONE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione.»".

Art. 6

6.1 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

3) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica tipica».

Art. 7**7.1**

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 2.

7.2 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 2.», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»

7.3 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 2.», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»

7.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«7-bis***(Delega al governo per la semplificazione al sistema di rintracciabilità di cui all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 190)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia al sistema di rintracciabilità di cui all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 190, il governo, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione, anche attraverso strumenti informatici, degli adempimenti relativi agli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità.»

Art. 8**8.1**

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*
 - b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*
-

8.2

ZANETTIN

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*
 - b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*
-

8.3

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Accolto*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera c), sopprimere il numero 2);*
 - b) *alla lettera d), sopprimere il numero 2);*
-

8.4

DURNWALDER, PATTON

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

8.5

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Assorbito

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

8.6

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Assorbito

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

8.7

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «5-ter. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) *l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;*

b) *l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.»*

8.8

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituita dalla seguente: «all'articolo 27, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-ter) Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

8.9

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.»

8.10

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

8.0.1

Nocco

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis

(Categorie di oli e definizioni)

1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

3. Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli sfusi che si trovano nei magazzini di vendita e quelli confezionati, ovunque si trovino.

«Art. 1-ter

(Divieti e obblighi a carico degli operatori)

1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea.

2. È, altresì, vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di cui al comma 1 che, all'analisi, rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese quelle utilizza-

te nei processi di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

3. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli di oliva vergini non ancora classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, tali oli devono essere classificati. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento recano apposita dicitura attestante che il prodotto è in attesa di classificazione.

4. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. Non sono considerati messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi in cui sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. È, altresì, vietato detenere tali oli quando non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o, all'analisi, rivelino la presenza di sostanze estranee o caratteristiche anomale.

5. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio oli di oliva e oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

6. È, altresì, vietata la vendita al consumatore finale, ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e a strutture similari di oli di oliva e oli di sansa d'oliva diversi da: olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e olio di sansa d'oliva.

7. Fatte salve le disposizioni del comma 4, terzo periodo, le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere riportate nei documenti commerciali.

8. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti nei quali si ottengono o si detengono oli destinati all'uso alimentare.

«Art. 1-quater

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1, primo periodo, e 3, primo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1, secondo periodo, e 4, comporta l'applicazio-

ne della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, secondo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 3, terzo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000.

«Art. 1-quinquies

1. La legge 13 novembre 1960, n. 1407, è abrogata.»

Art. 9

9.1

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le microimprese, le sanzioni sono ridotte fino a un terzo.»

9.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le microimprese, le sanzioni sono ridotte fino a un terzo.».

9.3

LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) Le sanzioni di cui al comma 1, sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.».

9.100

IL RELATORE

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9***(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis - Violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

«Art. 7-bis*(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato VII, parte III, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.000 euro fino a un massimo di 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione latte o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, dell'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto

o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 10**10.0.100/1**

NATURALE, LOPREIATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo l'articolo 24-*quinqies* è inserito il seguente:

"Art. 24-*quinqies*.1

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola)

1. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per l'intero importo ovvero per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto."».

10.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizza-

no integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto.»;

b) all'articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto.».

Conseguentemente, al titolo II, capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42».

Art. 11

11.1

ZANETTIN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «01», primo periodo, alle parole: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» premettere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «01», secondo periodo:*

1) *dopo le parole «i dati di produzione», inserire la seguente: «stoccaggio»;*

2) *aggiungere infine il seguente periodo: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture "fresco" o "congelato" nonché della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato.»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» inserire le seguenti: «basati sull'analisi dei rischi»;*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo:*

1) *dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute»;*

2) *dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» inserire le seguenti: «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte»;*

3) *dopo le parole: «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01» inserire le seguenti: «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».*

11.2

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «01», primo periodo, alle parole: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» premettere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute»;

11.3

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, dopo le parole: «è istituita,» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro della salute».

11.4

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita, nell'ambito» con le seguenti: «è istituita, di concerto con il Ministero della salute e nell'ambito».

11.5

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, prima delle parole: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute»;

11.6

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso «01», sopprimere la parola: «quotidianamente».

11.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01,» secondo periodo, sostituire la parola: «quotidianamente» con la seguente: «settimanalmente».

11.8 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,».

11.9

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «i dati di produzione» inserire la seguente: «stoccaggio»;

b) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture

"fresco" o "congelato" nonchè della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato».

11.10

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, dopo le parole: «di produzione, trasformazione» inserire le seguenti: «, stoccaggio».

11.11

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture "fresco" ovvero "congelato" in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino».

11.12

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», al terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» inserire le seguenti: «basati sull'analisi dei rischi».

11.13

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», terzo periodo, dopo le parole: «di origine animale» inserire le seguenti: «basati sull'analisi dei rischi».

11.14

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», ultimo periodo, dopo le parole: «presso i caseifici, verificando altresì» inserire le seguenti: «sia le quantità prodotte dalla stalla che».

11.15

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.16

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Decaduto

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

11.17

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i prodotti della filiera bufalina, fatti salvi i divieti previsti nei disciplinari per le produzioni delle Denominazioni ad Origine Protetta, l'eventuale uso di latte concentrato deve essere indicato in etichetta nella sezione dedicata agli ingredienti contenuti secondo il regolamento (UE) 2011/1169;»».

11.18

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Decaduto

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) Per i prodotti della filiera bufalina, fatti salvi i divieti previsti nei disciplinari per le produzioni delle Denominazioni ad Origine Protetta, l'eventuale uso di latte concentrato deve essere indicato in etichetta nella sezione dedicata agli ingredienti contenuti secondo il regolamento (UE) 2011/1169;»

11.19

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nella produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata.»

11.20

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute,»;*

b) *dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» inserire le seguenti: «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte,»;*

c) *dopo le parole: «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01» inserire le seguenti: «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».*

11.21

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), al capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministero della salute,»;

b) *dopo le parole:* «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti:* «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte, »;

c) *dopo le parole:* «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01», *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.22

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministro della salute,».

11.23

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «comma 01» *inserire le seguenti:* «nonché il sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.24

RAPANI, SALLEMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente: «5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o concentrato di tutti i tipi di latte, incluso il latte di bufala, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 11 aprile 1974, n. 138; tale registro è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); per le inadempienze si procede alla piena applicazione del quadro sanzionatorio già previsto dalla Legge 11 aprile 1974, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni.»

11.25

ZANETTIN, FAZZONE, PETRENGA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente: «5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere e/o concentrato di tutti i tipi di latte, incluso il latte di bufala, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n.138. Tale registro è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Per le inadempienze si procede alla piena applicazione del quadro sanzionatorio già previsto dalla citata legge n.138/1974, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla presente legge.»

11.26

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente: «5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo

e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.».

Art. 12**12.1 (testo 2)**

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.2

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute».

12.3 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di indi-

viduare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.4 (testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.5 (testo 2)

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.6

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Assorbito

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I controlli possono prevedere anche lo svolgimento di prove di laboratorio tese a individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione nonché l'eventuale uso del latte diverso da quello fresco.».

12.100

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «per l'anno 2026».

12.500

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".

12.0.1

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Sistema permanente di vigilanza e monitoraggio)*

1. Al fine di garantire in maniera continuativa la tracciabilità e l'autenticità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un sistema permanente di vigilanza e monitoraggio, coordinato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

2. L'ICQRF, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali (ASL), i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i profili connessi all'importazione, assicura:

- a) il monitoraggio costante dei flussi di latte e dei semilavorati lattiero-caseari in ingresso e in uscita dagli stabilimenti;
- b) la vigilanza continua sulle strutture di produzione, stoccaggio e trasformazione;
- c) la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP;
- d) la predisposizione di sistemi di allerta rapida in caso di anomalie o sospette frodi;
- e) la trasmissione semestrale di una relazione al Parlamento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sui risultati dei controlli, sulle criticità rilevate e sulle misure correttive adottate.

3. I consorzi di tutela dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP collaborano con l'ICQRF mettendo a disposizione i dati in loro possesso e segnalando eventuali condotte irregolari riscontrate tra gli operatori della filiera.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono il coordinamento con i servizi veterinari e sanitari per il controllo delle aziende zootecniche e delle strutture di trasformazione, assicurando l'invio periodico dei dati raccolti al sistema informativo nazionale gestito dall'ICQRF.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative del sistema di vigilanza permanente, i criteri per la condivisione dei dati tra le autorità competenti e le procedure di cooperazione con gli organismi di controllo riconosciuti.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.2

BEVILACQUA, LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.

6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-bis.

6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-bis, al fabbricante e all'im-

portatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro

6-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

3. Di conseguenza, al titolo del Capo III, dopo le parole: "E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI" sono inserite le seguenti: ", ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE".

Art. 13

13.1

STEFANI, BERGESIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.3

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.4 (testo corretto)

POTENTI

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13***(Preavviso e blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)*

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.*(Blocco ufficiale temporaneo)*

1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, intima il soggetto sottoposto a controllo di esibire, anche tramite trasmissione all'indirizzo e con le modalità indicate nel verbale di accertamento, la corretta documentazione entro dieci giorni dalla verifica e formula il preavviso di blocco ufficiale temporaneo.

2. In mancanza della esibizione o trasmissione nei termini di cui al comma 1 della documentazione, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco

3. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

4. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata esibizione o trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

13.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», al comma 1 sostituire il primo periodo con i seguenti: «In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.».

13.6

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «consumo umano o animale» inserire le seguenti: «provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata.»;

b) sostituire le parole: «, dispone il blocco ufficiale temporaneo» con le seguenti: «Nei casi di inerzia l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo».

13.7

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.».

13.8

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis» dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, il soggetto sottoposto a controllo è risarcito della merce che in costanza di blocco temporaneo si è resa inidonea al consumo umano o animale».

13.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «indicate» con la seguente: «indicati».

Art. 14**14.1 (testo 2)**

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» inserire le seguenti: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.2 (testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» inserire le seguenti: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.3 (testo 2)

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» inserire le seguenti: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.4 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» inserire le seguenti: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.5 (testo 2)

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» inserire le seguenti: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.6 (testo 2)

SISLER, RASTRELLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», inserire le seguenti: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.7 (testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», inserire le seguenti: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.8 (testo 2)

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», inserire le seguenti: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.9 (testo 2)

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», inserire le seguenti: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti del-

le Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.10 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», inserire le seguenti: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.11

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali, la cabina di regia coordina le proprie attività con gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103.».*

14.12

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:* «5-bis) La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.».

14.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Corpi forestali regionali», *inserire le seguenti:* «e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

14.0.100

IL RELATORE

Accolto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis***(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. L'AGE-Control S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 ed all'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché degli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

1-*quater*. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori AGE-Control S.p.A. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.».

Art. 15**15.1**

LOPREIATO, BILOTTI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

15.2 (testo 2)

DE CARLO, RASTRELLI

Accolto*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

"Art. 6-bis. - (*Illeciti amministrativi*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."»".

15.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «abbiano partecipato» inserire le seguenti: «con responsabilità gestionale».

15.4

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

Art. 16

16.1

ZANETTIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.2

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.3

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Respinto

Sopprimere l'articolo

16.4

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.5 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.»;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1000 euro.».

16.6

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Decorsi trenta giorni», con le seguenti: «Decorsi sessanta giorni».

Art. 17**17.1**

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza».

17.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 13-decies» sopprimere il comma 6.

17.0.1

RAPANI, SALLEMI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

17.0.2

ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 17-bis
(Abrogazioni)**

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

17.0.3

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 17-bis
(Abrogazioni)**

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati."

17.0.4

LOPREIATO, BILOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 17-bis
(Abrogazioni)**

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

Coord.1

IL RELATORE

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'emendamento 9.100, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «alla direttiva 2000/13/CE o del» con la seguente: «al»;*

- *all'emendamento 12.1 (testo 2) [identico a 12.3 (testo 2), 12.4 (testo 2) e 12.5 (testo 2)] alle parole: «Definisce» premettere le seguenti: «Il medesimo decreto»;*

- *all'emendamento 5.0.1 (testo 2) inserire la seguente rubrica «Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP».*
